

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 20

Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 22 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio»

1. Dopo il comma 1 dell'Art. 48 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'Art. 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'Art. 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.

1-quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'Art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni».

2. All'Art. 48, comma 3, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le parole «ivi comprese le modifiche contenute nell'Art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni,».

3. All'Art. 48, comma 4, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le parole «sentita la provincia».

Art. 2.

Modifica all'Art. 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio»

1. All'inizio del comma 1 dell'Art. 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'Art. 48».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di organi consultivi regionali e modifica dell'Art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio».

1. Dopo l'Art. 48, comma 7 e' aggiunto il seguente comma:

«7-bis. L'Art. 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni».

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 ottobre 2004

GALAN